



Associazione Volontari di Protezione Civile
"VALDASTICO" – Gruppo di DUEVILLE

STATUTO
ORGANIZZAZIONE
DI
VOLONTARIATO





ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominata:

Associazione Volontari di Protezione Civile "VALDASTICO"– Gruppo di DUEVILLE,
C.F. 95016080244, associazione ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali), associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ONLUS nella denominazione sociale e l'utilizzo dello stesso è consentito fino alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione sociale e utilizzato solo a seguito dell'iscrizione nel RUNTS.

L'organizzazione ha sede legale in via Don Benigno Fracasso, 1 nel comune di DUEVILLE (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di Volontariato, Associazione Volontari di Protezione Civile "VALDASTICO"– Gruppo di DUEVILLE, è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è:

y) - protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, e successive modificazioni;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- prestare il proprio contributo umano e tecnico per mezzo dei propri associati nell'attività di Protezione Civile ovunque si richieda la necessità dell'intervento;
- divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;
- realizzare corsi di addestramento per gli associati operativi, collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni di pubblica utilità in materia di Protezione Civile;
- favorire lo sviluppo della coscienza sociale e quella di carattere professionale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;
- nel settore della Protezione Civile, della tutela della salute, della salvaguardia dell'ambiente compiere attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado. Tale attività può essere esercitata in collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola.
- Avanzare proposte agli Enti pubblici e privati per un'adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente Statuto.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, con l'accettazione del presente Statuto.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo il tempo e l'importo annualmente stabilito;

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 (Qualità di volontario)

- L'Associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per

fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario;

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

- All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione (previa delibera da parte del Consiglio Direttivo). Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario
- il comportamento dell'associato verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato che non provveda al pagamento della quota sociale entro 60 giorni dalla data stabilita non ha diritto di voto.

L'associato che al 30 settembre di ogni anno non abbia provveduto al pagamento della quota sociale sarà escluso dall'associazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Collegio dei Probiviri
- Organo di revisione (verrà nominato solo al superamento dei limiti previsti per legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio (preventivo e consuntivo);
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte degli associati;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati c/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati (**maggioranza inderogabile**).

ART. 16 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,

- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato, quando ne sia fatta richiesta, da almeno 3 (tre) membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo nomina i responsabili di settore.

Dal Consiglio Direttivo vengono convocati, con comunicazione scritta, i responsabili di settore, quando vengono trattati problemi di loro competenza. I responsabili di settore sono convocati a scopo consultivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 17

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel periodo di vacanza della carica di Presidente, la presidenza è assunta dal Vicepresidente, o nel caso dall'associato più anziano d'iscrizione all'associazione, che avrà il compito di indire nuove elezioni entro sessanta giorni.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, composto di 3 (tre) persone elette dall'assemblea, ha il compito di garantire il rispetto dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno; risolvendo i conflitti interni.

La carica dei Probiviri è incompatibile con altre nell'ambito degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 20

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire un apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e ai sensi dell'articolo 84 del D.lgs. 117/2017.

ART. 22

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Libri Sociali)

L'Associazione deve tenere :

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri sociali sono tenuti presso la sede a disposizione dei associati che possono prenderne visione entro 60 giorni dalla richiesta scritta.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 34

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Revisione approvata nell'Assemblea straordinaria del 28-11-2019



Il Presidente Protempore
Giorgio PASTORI

Giorgio Pastori

Agenzia delle Entrate - VICENZA 2

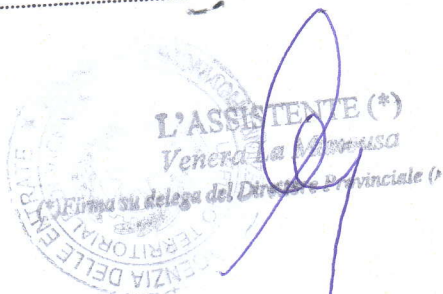
La presente fotocopia è conforme all'originale

qui depositato e registrato in data 12 DIC. 2019

al N° 4830

con esatte €

A Ho Scute



L'ASSISTENTE (*)

Veneranda La Mamma

Firma su delega del Direttore Provinciale (*)



Volontari Protezione Civile VALDASTICO

Gruppo di DUEVILLE

Via Don Benigno Fracasso, 1 – 36031 DUEVILLE (VI)
C.F.: 95016080244



OGGETTO : Verbale Assemblea straordinaria dei soci del 28/11/2019 – Modifica statuto associativo

Il giorno 28-11-2019, presso la sede dell'Associazione Volontari Protezione Civile "VALDASTICO" – Gruppo di Dueville, sita in via Don Benigno Fracasso, 1 - 36031 Dueville (VI); è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci con unico punto di discussione:

- Modifica dello statuto associativo (D. Lgs 117/2017)

Viene effettuata la spunta dei presenti avente diritto di voto facendo apporre la firma.

Nr.	Cognome	Nome	Firma di presenza
01	BATTISTELLA	Renata	
02	BORGA	Franco	
03	BRAZZALE	Maria Teresa	
04	COSTALUNGA	Emanuele	
05	COSTALUNGA	Ezio Gian Nicola	
06	COSTALUNGA	Luca	
07	DRAGOMIR	Zinica	
08	FABRELLO	Emilio Luciano	
09	GUERRA	Elena	
10	GUGLIELMI	Riccardo	
11	LOTTI	Lorenzo	
12	MANSTRETTA	Nicola	
13	PAMPURO	Gian Francesco	
14	PANOZZO	Simone	
15	PASTORI	Giorgio	
16	PASTORI	Laura	
17	PASTORI	Pierluca	
18	PENZO	Alessandro	
19	RIGON	Maria Luigia	
20	SPIGOLON	Sabrina	
21	TABACCO	Mirko	
22	TURCATO	Cristina	
23	VALENTE	Annalisa	
24	ZANANDREA	Claudio	
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Vengono nominati:

Presiede dell'assemblea straordinaria il Sig. / ~~Sig.ra~~^(*) TABACCO MIRKO
(Scrivere in stampatello)

il segretario verbalizzante Sig. / Sig.ra^(*) BRAZZALE MARIA TERESA,
(Scrivere in stampatello)

i due scrutatori sono:

Sig. / ~~Sig.ra~~^(*) PAMPURIO GIANFRANCESCO e Sig. / ~~Sig.ra~~^(*) PENZO ALESSANDRO
(Scrivere in stampatello) (Scrivere in stampatello)

Gli iscritti all'associazione con diritto di voto sono **24** associati;

sono presenti all'assemblea straordinaria nr. 14 associati.

L'assemblea è / ~~non è~~^(*) validamente composta e / ~~non~~^(*) si procede con la stessa.

Si passa alla presentazione del Nuovo Statuto Associativo leggendo ai presenti gli articoli dello stesso.

Osservazioni o note dei presenti:

NESSUNA OSSERVAZIONE VIENE SOLLEVATA DAI PRESENTI E
SI PASSA ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

^(*) CANCELLARE LA PARTE CHE NON INTERESSA



Allegati al verbale assemblea straordinaria

1) Copia dello Statuto Organizzazione di Volontariato

Nr. 14 Votanti presenti

Nr. 14 voti FAVOREVOLI Nr. 0 voti CONTRARI Nr. 0 voti ASTENUTI

Nominativi dei Contrari:

Nominativi degli Astenuti:

L'assemblea straordinaria APPROVA / ~~NON APPROVA~~^(*) lo statuto dell'Organizzazione di Volontariato.

Dueville, 28-11-2019

Il Presidente dell'assemblea

Atto

Il Segretario dell'assemblea

Bazzoli Mario Enzo

Agenzia delle Entrate - VICENZA 2

La presente fotocopia è conforme all'originale

qui depositato e registrato in data 12 DIC 2019

al N° 4830

(*) CANCELLARE LA PARTE con esatto € CHE NON INTERESSA

Atto
L'ASSISTENTE (*)
Venera

